



Approvazione del modello per l'istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone:

1. *Approvazione del modello per l'istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)*

1.1 E' approvato il modello (con le relative istruzioni) per l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, annesso al presente provvedimento (allegato A).

1.2 Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica, e dal quadro RI, per l'indicazione dei dati utili ai fini della determinazione del rimborso, relativi a ciascun periodo d'imposta.

2. Modalità e termini di presentazione dell'istanza

2.1 L'istanza di rimborso è presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.

2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello per l'istanza di rimborso, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al presente provvedimento. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software denominato "**RimborsoIrapSpesePersonale**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 3 gennaio 2013.

2.3 E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza trasmessa secondo le modalità di cui al punto 2.2 nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, è conservata a cura di quest'ultimo.

2.4 La trasmissione telematica secondo le modalità di cui al punto 2.2 è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il programma riportato nell'allegato C.

2.5 L'istanza di rimborso è presentata:

- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.

2.6 Le istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica, secondo il programma di cui al punto 2.4, e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui al punto 2.4, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione dell’ordine sopra citato.

2.7 Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il programma di cui al punto 2.4, l’Agenzia provvede a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di cui al punto 2.6, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

2.8 Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata con le modalità di cui al punto 2.7, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. Tali pagamenti saranno integrati, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi.

3. Reperibilità del modello

3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

3.2 Il modello può essere reso disponibile su altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3 E’ autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Motivazioni

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'Irap nella misura ammessa dalla norma.

Con il presente provvedimento sono approvati il modello per l'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge n. 201 del 2011, con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono definiti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

A tale ultimo riguardo, è previsto un meccanismo di accoglimento delle istanze, accompagnato da un sistema di erogazione dei rimborsi, che consente al contempo un'equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili e una ottimizzazione dei tempi di lavorazione.

In particolare, saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

Qualora le risorse finanziarie di un esercizio non consentano l'integrale erogazione dei rimborsi relativi ad uno o più periodi d'imposta, si procederà dapprima al pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità eventualmente non completata con le modalità di cui al

punto 2.7 per erogare poi tutti quelli, correttamente liquidati, relativi al primo periodo d'imposta non pagato, ripartendo proporzionalmente le residue disponibilità in base all'ammontare complessivo delle somme liquidate, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.

Le richieste di rimborso saranno presentate, in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, le richieste di rimborso saranno presentate entro 60 giorni dalla predetta data.

Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, è stato disposto un piano di invio, in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda dell'area geografica in cui il soggetto ha il domicilio fiscale, come previsto dal programma allegato. La diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà in nessun caso nella determinazione dell'ordine di trasmissione di cui al punto 2.6.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 dicembre 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

ALLEGATO A

MODELLO PER L'ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

(articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011)

MODELLO PER L'ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

(articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire della deduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello di istanza prevista dall'articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

Il modello può essere consegnato a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nel modello:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER L'ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

(articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011)

ISTRUZIONI

Premessa

Con questo modello il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.

L'articolo 2, comma 1, del DL n. 201/2011, ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto legislativo n. 446/1997 (di seguito "Decreto Irap").

In particolare, questa deduzione spetta ai seguenti soggetti:

- società di capitali e enti commerciali (art. 5);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8).

La deduzione dell'Irap spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).

La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, se alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore della Legge n. 214/2011, che ha convertito con modifiche il DL 201/2011) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso (art. 4, comma 12, del DL n. 16/2012, che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 2 del DL n. 201/2011).

In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).

A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l'istanza ("Modello per l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185"), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.

Per le domande di rimborso relative a istanze cartacee già presentate, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973, alla data di entrata in vigore del DL n. 16/2012, è necessario che le stesse siano trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, per consentirne l'esame in via prioritaria (per approfondimenti vedi paragrafo "Istanze cartacee").

Per le istanze relative alle maggiori perdite rideterminate, la scadenza dei 48 mesi (art. 38 del DPR n. 602/1973) decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di versamento del relativo saldo Irpef/Ires (per approfondimenti vedi paragrafo "Perdite").

Quanto detto vale anche per le istanze con le quali viene chiesta a rimborso la maggiore eccedenza a credito Irpef/Ires rideterminata rispetto a quella originariamente dichiarata, nonché per le istanze presentate dalle società partecipanti al consolidato nazionale e dai soggetti trasparenti nelle ipotesi di trasparenza fiscale (per approfondimenti vedi paragrafo "Casi particolari").

Istanze cartacee

Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data del 2 marzo 2012 è stata già presentata istanza di rimborso cartacea, spetta il rimborso dell'importo originariamente richiesto in misura non superiore a quello spettante ai sensi dell'art. 2 del Dl n. 201/2011. Per rendere più spedite le procedure di gestione è comunque necessario presentare l'istanza di rimborso utilizzando questo modello, avendo cura di compilare il quadro RI, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l'istanza prevista dall'art. 6 del Dl n. 185/2008. Resta fermo che se al momento di presentazione di questa istanza il termine previsto di 48 mesi è ancora pendente, l'importo rimborsabile è pari a quanto richiesto in base alla disciplina di cui all'art. 2 del Dl n. 201/2011, anche se superiore a quanto originariamente richiesto tramite istanza cartacea.

Perdite

La deduzione dell'Irap compete anche qualora nel periodo di imposta in cui è stata versata sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. In questo caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione darà luogo a una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del Tuir. Al riguardo, si precisa che al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate le maggiori perdite rideterminate è necessario presentare, comunque, questo modello, anche se non emergono importi da rimborsare.

Se la perdita del periodo d'imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d'imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore Irpef o Ires versata per tale periodo di imposta, utilizzando questo modello. Nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo.

Presentazione telematica

Per le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione).

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere fatta utilizzando il software denominato **"RimborsolrapSpesePersonale"**, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione dell'istanza con una comunicazione trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Questa comunicazione è disponibile nella Sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. La comunicazione di ricezione può, inoltre, essere sempre richiesta dal contribuente o dall'intermediario a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle domande presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (come indicato nella circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195/1999).

Reperibilità del modello

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere scaricati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - o da altri siti nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati. Si precisa che il modello può essere stampato in bianco e nero.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro devono essere indicati i dati relativi al soggetto che ha diritto a chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate o della maggiore eccedenza a credito oppure al riconoscimento delle maggiori perdite rideterminate (anche in assenza, quindi, di importi rimborsabili), per effetto della deduzione dell'Irap nella misura ammessa dall'art. 2 del Dl n. 201/2011.

Nei casi di trasparenza fiscale o di consolidato nazionale, l'istanza va presentata autonomamente anche dal soggetto trasparente o partecipante alla tassazione di gruppo, anche in assenza di un importo da chiedere a rimborso, avendo cura di riportare i propri dati anagrafici nel presente riquadro (vedi paragrafo "Casi particolari").

Correttiva nei termini

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di presentazione si intenda rettificare un'istanza già presentata, deve essere compilata una nuova istanza completa di tutte le sue parti, avendo cura di barrare la **casella "Correttiva nei termini"** e riportando nell'apposito campo il numero di protocollo dell'istanza da rettificare. Ovviamente, è possibile rettificare con una nuova domanda solo quelle annualità per le quali non siano scaduti i relativi termini.

Persone fisiche

Nel riquadro vanno indicati i dati anagrafici richiesti. Per i soggetti nati all'estero deve essere indicato lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Nel riquadro vanno indicati la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica rilevabile dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Soggetti non residenti

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti. Il "codice Stato estero" si trova nell'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto firmatario dell'istanza, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia diverso dal soggetto che presenta l'istanza di rimborso.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una società per conto del contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società", indicando, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente fra la società rappresentante e il contribuente. In questa ipotesi rientrano, ad esempio, la società che indica il codice carica "9" in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata) e la società che presenta l'istanza in qualità di rappresentante negoziale del soggetto richiedente.

Il codice carica deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

RECAPITI

Possono essere indicati i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail e il fax del contribuente (oppure del rappresentante in caso di estinzione o decesso).

L'indicazione dei dati previsti nel riquadro consente al contribuente di essere contattato dall'Agenzia delle Entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nel modello.

FIRMA DELL'ISTANZA DI RIMBORSO

La firma va apposta in forma leggibile da parte del contribuente che presenta l'istanza o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella "Codice di carica".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di Caf, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

QUADRO RI - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RIMBORSABILE

Il quadro RI si compone di due sezioni: nella prima è prevista l'indicazione, per ciascun periodo d'imposta, dei dati relativi alla determinazione della quota di Irap deducibile, della perdita rideterminata, dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali chieste a rimborso. Nella

seconda sezione è prevista l'indicazione della quota deducibile dei versamenti Irap a saldo e in acconto distintamente per periodo d'imposta nonché delle spese per il personale.

Nel caso in cui con la stessa domanda si richiede il rimborso (oppure il riconoscimento di maggiori perdite) con riferimento a più periodi d'imposta è necessario compilare più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del presente quadro.

Sezione I Determinazione del rimborso

Nel **rigo RI1** deve essere indicata nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente, la data iniziale e finale del periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito (o la perdita) oggetto di rideterminazione e/o per il quale è rideterminata l'imposta a debito o a credito (di seguito "periodo d'imposta di riferimento").

Nel caso in cui alla data del 2 marzo 2012 (di entrata in vigore del DL n. 16/2012), sia stata già presentata istanza di rimborso cartacea, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973, occorre indicare in **colonna 3** la data di presentazione dell'istanza, avendo cura di riportare nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, la data iniziale e finale del periodo d'imposta cui si riferiscono i versamenti già chiesti a rimborso. Nel caso in cui per il periodo d'imposta indicato nelle colonne 1 e 2 di questo rigo siano state presentate, alla data di entrata in vigore del DL n. 16/2012, più istanze di rimborso (ad esempio, saldo e acconti) occorre riportare in colonna 3 la data relativa alla prima istanza presentata.

Inoltre, nel caso in cui per il periodo d'imposta di riferimento, sia stata già presentata istanza di rimborso telematica (art. 6 del DL n. 185/2008) deve essere barrata la **casella "Istanza telematica"**.

I soggetti che hanno barrato nel frontespizio la casella "Correttiva nei termini" devono riportare:

- relativamente alle annualità che non si intendono rettificare e/o per le quali siano scaduti i termini per la rettifica, gli stessi dati presenti nell'istanza originaria, senza barrare la casella di **colonna 5 del rigo RI1 (correttiva nei termini)**;
- relativamente alle annualità che si intendono rettificare, i nuovi dati modificati rispetto a quelli contenuti nell'istanza originaria, avendo cura di barrare la casella di **colonna 5 del rigo RI1 (correttiva nei termini)**.

Non è consentito indicare nell'istanza correttiva annualità diverse da quelle già presenti nella domanda da rettificare. In questa ipotesi, infatti, è necessario presentare una nuova istanza.

Il **rigo RI2** è riservato ai contribuenti per i quali, nel periodo d'imposta di riferimento, è applicabile il regime del consolidato nazionale (artt. 117 e seguenti del Tuir), oppure uno dei regimi di trasparenza fiscale previsti dagli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, compresi i Trust trasparenti o misti, le aziende coniugali e le imprese familiari.

A questo fine, si rinvia alle istruzioni riportate nel paragrafo "Casi particolari".

Nel **rigo RI3** va determinata la quota di Irap deducibile dal reddito ai fini Irpef/Ires, pari all'imposta relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto Irap versata nel periodo d'imposta di riferimento, sia a titolo di saldo che di acconto. A questo fine, è necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento Irap, a saldo e in acconto, gli oneri per il personale abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell'Irap.

In applicazione di tale criterio, ad esempio, non è consentito tenere conto, ai fini del calcolo della deduzione, del versamento effettuato a saldo con riguardo a un periodo d'imposta la cui base imponibile Irap non risultava incisa dai costi per il personale dipendente e assimilato; al contrario, si può tenere conto del versamento in acconto relativo al periodo di imposta successivo, se i predetti costi hanno influenzato la base imponibile dello stesso periodo.

Con gli stessi criteri è possibile tenere conto anche dell'Irap versata nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, oppure di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il contribuente che presenta domanda di rimborso abbia già usufruito della deduzione forfetaria del 10 per cento dell'Irap versata (art. 6 del DL n. 185/2008), presentando istanza di rimborso (con riferimento ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008) oppure in sede di dichiarazione dei redditi (con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi), la quota di Irap deducibile ai sensi dell'art. 2 del DL n. 201/2011 deve essere determinata al netto dell'Irap già dedotta con riferimento al medesimo periodo d'imposta nel caso in cui tale deduzione forfetaria sia stata giustificata, esclusivamente, dalla partecipazione al valore della produzione netta imponibile di spese per il personale dipendente e assimilato non ammesse in deduzione.

Pertanto, nel rigo RI3 va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto Irap, versata a titolo di saldo e acconto nel periodo d'imposta di riferimento. Non deve essere riportata nella colonna 1 l'eventuale eccedenza di versamento a saldo; inoltre l'Irap versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell'importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta per il relativo periodo di imposta;
- in **colonna 2**, il 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta di riferimento già dedotta ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 185/2008, in sede di istanza di rimborso (con riferimento ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008) oppure in sede di dichiarazione dei redditi (con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi). Nella presente colonna non va indicato, invece, il 10 per cento dell'Irap versata la cui deduzione sia stata giustificata, in tutto o in parte, dalla partecipazione al valore della produzione imponibile di spese per interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione nella determinazione dello stesso;
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'Irap versata deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Questo ammontare è pari alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RI4, colonna 1**, vanno indicate le maggiori perdite d'impresa rideterminate, per il periodo d'imposta di riferimento, a seguito della deduzione dell'Irap di cui al rigo RI3, colonna 3, qualora riportabili nei periodi d'imposta successivi (per le ipotesi di consolidato nazionale e di trasparenza fiscale si rinvia al paragrafo "Casi particolari").

Nel caso in cui la deduzione della quota di Irap versata compori, invece, l'emersione di una maggiore perdita da utilizzare totalmente in diminuzione di un altro reddito d'impresa dichiarato per il medesimo periodo d'imposta, non deve essere compilato il presente rigo ma i rigi da RI5 a RI7, al fine di dare evidenza dell'imposta e delle addizionali chieste a rimborso. Nell'ipotesi in cui, invece, la maggiore perdita sia utilizzata solo in parte in diminuzione di un altro reddito d'impresa dichiarato per lo stesso periodo d'imposta, occorre compilare sia il presente rigo che i rigi da RI5 a RI7.

Nel rigo RI4, con riferimento alle perdite d'impresa minore, vanno indicate solo quelle riportabili nei periodi d'imposta successivi ai sensi dell'art. 8 del Tuir, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2007, se rideterminate. Infatti, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 36 del Dl n. 223/2006 all'art. 8 del Tuir, anche le perdite d'impresa minore potevano essere riportate nei periodi d'imposta successivi.

Nell'ipotesi particolare in cui il reddito d'impresa originariamente dichiarato sia stato totalmente o parzialmente compensato con una perdita pregressa o di periodo e detto reddito d'impresa venga rideterminato in misura inferiore in virtù dell'applicazione dell'art. 2 del Dl n. 201/2011, la perdita eventualmente utilizzata in eccesso a copertura del maggiore reddito d'impresa originario, sempreché riportabile nei periodi d'imposta successivi, va indicata nella presente colonna.

ESEMPIO

Reddito d'impresa dichiarato per il 2009 pari a 30.000 euro, completamente compensato con una perdita pregressa. A seguito della deduzione dell'Irap versata relativa al costo del lavoro, il reddito d'impresa viene rideterminato in misura pari a 27.000 euro e la quota della perdita pregressa (pari a 3.000 euro), non più utilizzata, va indicata nella colonna 1 del rigo RI4, se riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Le maggiori perdite evidenziate in questo rigo, se non utilizzate ai fini della richiesta di rimborso, possono essere riportate nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della presente istanza (modello Unico 2013 e successivi), sempre che non siano scadute.

In **colonna 2**, vanno indicate le maggiori perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni rideterminate, per il periodo d'imposta di riferimento, a seguito della deduzione dell'Irap di cui al rigo RI3, colonna 3, se riportabili nei periodi d'imposta successivi (ad esempio, quelle determinate ai sensi dell'art. 8 del Tuir, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Per la compilazione di questo rigo si rinvia alle istruzioni fornite per la colonna 1, con particolare riferimento alle perdite d'impresa minore.

In **colonna 3**, vanno indicate le maggiori perdite derivanti dall'applicazione delle disposizioni della cosiddetta "Robin Tax" (art. 81 del Dl n. 112/2008) rideterminate, per il periodo d'imposta di riferimento, a seguito della deduzione dell'Irap di cui al rigo RI3, colonna 3, riportabili nei periodi d'imposta successivi ai sensi dell'art. 84 del Tuir. Per la compilazione di questo rigo si rinvia alle istruzioni fornite per la colonna 1.

Nei rigi da RI5 a RI7 occorre riportare le imposte sui redditi, a debito o a credito e le relative addizionali rideterminate a seguito della deduzione dell'Irap versata, evidenziata nella colonna 3 del rigo RI3 (per le ipotesi di consolidato nazionale e di trasparenza fiscale si rinvia al paragrafo

“Casi particolari”). Si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia già dedotto ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 185/2008, in sede di istanza di rimborso (con riferimento ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008), il 10% dell'Irap versata, ai fini del calcolo delle imposte e delle relative addizionali rideterminate, da riportare nei righe da R15 a R17, si deve tenere conto del reddito già rideterminato per effetto della deduzione di cui al richiamato art. 6 (analoghe considerazioni valgono anche in caso di determinazione di una maggiore perdita in luogo di un minor reddito).

ESEMPIO

Il contribuente ha già presentato per il periodo d'imposta 2007 un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 185/2008, evidenziando la seguente situazione:

Reddito imponibile Ires al lordo della deduzione dell'Irap versata	30.000
Irap versata nel corso del periodo d'imposta 2007	1.600
Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 185/08 (10% di 1.600):	160
Reddito imponibile Ires al netto della deduzione:	29.840

Nel caso in cui il contribuente intenda presentare la nuova istanza prevista dell'art. 2 del Dl n. 201/2011, ai fini dell'ulteriore deduzione dell'Irap versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, il reddito da cui dedurre tale importo è quello rideterminato con la precedente istanza, pari a 29.840 euro. Quindi, per calcolare l'eventuale rimborso, occorre confrontare l'imposta rideterminata a seguito di tale ulteriore deduzione con l'imposta già rideterminata a seguito della deduzione del 10% dell'Irap versata ed evidenziata nella precedente istanza.

Nel **riga R15**, colonne da 3 a 5, con riferimento all'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento, occorre riportare:

- in **colonna 3**, l'imposta a debito rideterminata;
- in **colonna 4**, l'imposta a credito rideterminata;
- in **colonna 5**, l'importo degli eventuali crediti d'imposta evidenziati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di riferimento, se riportabili nei periodi d'imposta successivi (ad esempio, credito imposta per il riacquisto della prima casa, crediti d'imposta derivanti dal quadro RU, etc.), per la quota che non trova più capienza nell'imposta rideterminata a seguito della deduzione dell'Irap versata. A questo importo va sommata algebricamente la differenza (positiva o negativa) tra l'eventuale credito d'imposta di cui all'art. 165 del Tuir per redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta di riferimento, come rideterminato a seguito dell'applicazione della disciplina in esame, e quello originariamente dichiarato. È possibile, infatti, che il predetto credito d'imposta debba essere ricalcolato per tenere conto del minor reddito complessivo conseguente alla deduzione dell'Irap versata relativa al costo del lavoro. Questa differenza non va, invece, riportata nella presente colonna nel caso in cui il credito d'imposta oggetto di rideterminazione sia stato evidenziato nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta di produzione del reddito estero (in questo caso, infatti, del credito d'imposta eventualmente rideterminato occorre tenerne conto già ai fini del calcolo dell'imposta a debito o a credito rideterminata da indicare nella colonna 3 o 4).

Nel caso in cui la somma algebrica, da riportare nella colonna 5, risulti negativa deve essere preceduta dal segno meno.

ESEMPIO

- residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa indicato nella colonna 2 del rigo RN44 del modello Unico PF 2010, fascicolo I, pari a 1.000 euro;
- residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa rideterminato a seguito della minore imposta sui redditi, pari a 1.200 euro;
- maggior valore residuo da indicare nella colonna 5 del rigo R15, pari a 200 euro.

In **colonna 6** del rigo R15 va riportato l'importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l'imposta a debito evidenziata nella dichiarazione dei redditi (oppure rideterminata in sede di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 185/2008) e quella di cui alla colonna 3 oppure pari alla differenza tra l'imposta a credito rideterminata di cui alla colonna 4 e quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi (oppure rideterminata in sede di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 185/2008). A questo importo occorre sommare algebricamente quello dei crediti di imposta riportato nella colonna 5.

Se la deduzione dell'Irap versata comporta la determinazione di un'imposta a credito rispetto all'imposta a debito originaria, l'importo rimborsabile è dato dalla somma di questi importi. In questa ipotesi, nella colonna 4 va indicata l'imposta a credito rideterminata mentre in colonna 6 va indicata la somma algebrica tra l'imposta a debito originaria e gli importi indicati nelle colonne 4 e 5.

ESEMPIO

- imposta a debito risultante dalla dichiarazione originariamente presentata, pari a 100 euro;
- imposta a credito rideterminata a seguito della deduzione dell'Irap versata relativa al costo del lavoro, pari a 50 euro (da riportare in colonna 4);
- importo rimborsabile pari a 150 euro (da riportare in colonna 6, a cui va sommato algebricamente l'importo eventualmente indicato in colonna 5).

Nel caso in cui l'imposta di cui alle precedenti colonne 3 e 4 e/o le addizionali di cui ai rigi R16 e R17 siano rideterminate (anche) a seguito dell'utilizzo di maggiori perdite derivanti da periodi d'imposta precedenti (vedi istruzioni al rigo R14), rideterminate in applicazione dell'art. 2 del DL n. 201/2011, occorre barrare la **casella "Perdite" di colonna 1** di questo rigo.

Questa ipotesi può verificarsi anche in caso di perdite rideterminate acquisite a seguito di operazioni straordinarie (ad esempio, perdite della società incorporata, oggetto di rideterminazione, trasferite alla società incorporante).

Possono, inoltre, formare oggetto di rideterminazione anche alcuni imponibili assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ad addizionali (diverse da quelle di cui ai successivi rigi R16 e R17), a tassazione separata, o altri casi analoghi, per i quali l'Irap versata relativa al costo del personale costituisce un componente deducibile ai sensi dell'art. 2 del DL n. 201/2011. In questo caso, nel presente rigo va indicata l'imposta rideterminata relativa ai predetti imponibili, avendo cura di riportare nella casella di **colonna 2 (casella "Casi particolari")**, uno dei seguenti codici:

- 1** imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 13 della Legge n. 388/2000 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
- 2** addizionale all'Ires di cui all'art. 81 del DL n. 112/2008 (cosiddetta "Robin tax")
- 3** altri casi (es. tassazione separata del reddito dell'imprenditore individuale in caso di liquidazione ordinaria ai sensi del comma 1, lett. g), dell'art. 17 del Tuir).

Nell'ipotesi particolare in cui il contribuente debba compilare più volte il rigo R15 (presenza di più situazioni tra quelle descritte), occorre compilare più moduli distinti; il primo completo in tutte le sue parti e i successivi indicando esclusivamente il periodo d'imposta (rigo R11, colonne 1 e 2) e i dati da riportare nel rigo R15 (compresa la colonna 6). In questo caso, nella colonna 6 del rigo R15 del primo modulo non va riportata la somma degli importi indicati nella medesima colonna degli altri moduli compilati.

Nel **rigo R16**, con riferimento all'addizionale regionale all'Irpef relativa al periodo d'imposta di riferimento, occorre riportare:

- in **colonna 1**, l'addizionale a debito rideterminata
- in **colonna 2**, l'addizionale a credito rideterminata
- in **colonna 3**, l'importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l'addizionale evidenziata nella dichiarazione dei redditi (oppure rideterminata in sede di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del DL n. 185/2008) e quella di cui alla colonna 1 oppure pari alla differenza tra l'addizionale a credito rideterminata di cui alla colonna 2 e quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi (oppure rideterminata in sede di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del DL n. 185/2008).

Se la deduzione dell'Irap versata comporta la determinazione di un'addizionale a credito rispetto all'addizionale a debito evidenziata in dichiarazione, l'importo rimborsabile è dato dalla somma di questi importi (vedi istruzioni al rigo R15).

Nel **rigo R17**, con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef relativa al periodo d'imposta di riferimento, occorre riportare:

- in **colonna 1**, l'addizionale a debito rideterminata
- in **colonna 2**, l'addizionale a credito rideterminata
- in **colonna 3**, l'importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l'addizionale evidenziata nella dichiarazione dei redditi (oppure rideterminata in sede di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del DL n. 185/2008) e quella di cui alla colonna 1 oppure pari alla differenza tra l'addizionale a credito rideterminata di cui alla colonna 2 e quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi (oppure rideterminata in sede di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del DL n. 185/2008).

Se la deduzione dell'Irap versata comporta la determinazione di un'addizionale a credito rispetto all'addizionale a debito evidenziata in dichiarazione, l'importo rimborsabile è dato dalla somma di questi importi (vedi istruzioni al rigo R15).

Si fa presente che ai fini della rideterminazione dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali occorre procedere seguendo le istruzioni fornite con la modulistica dichiarativa relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Comunicazione IBAN

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, è possibile avvalersi delle modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accredito rimborsi su c/corrente" oppure nella sezione "Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web".

**Sezione II
Versamenti IRAP e
spese per il personale**

Questa sezione deve essere utilizzata al fine di evidenziare distintamente i versamenti Irap a saldo e in acconto, riportati nella colonna 1 del rigo R13, in relazione al periodo d'imposta cui gli stessi si riferiscono. Occorre compilare tanti righe della presente sezione quanti sono i periodi d'imposta cui si riferiscono i versamenti a saldo e in acconto. Per ciascun periodo d'imposta, inoltre, va indicata la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto Irap, che consente la deduzione dei versamenti Irap dal reddito ai fini Irpef/Ires.

ESEMPIO

Nel caso cui siano stati versati nel periodo d'imposta di riferimento sia l'acconto relativo al medesimo periodo d'imposta sia il saldo relativo al periodo precedente occorre compilare due distinti righe della presente sezione, uno per il saldo e uno per l'acconto. Nel caso in cui, invece, nel periodo d'imposta di riferimento siano stati versati oltre all'acconto relativo al medesimo periodo d'imposta anche il saldo relativo al periodo precedente e il saldo relativo al secondo periodo precedente, occorre compilare tre distinti righe della presente sezione, dove riportare il versamento in acconto e i due versamenti a saldo.

Nel **rigo R18** va, quindi, indicato:

- in **colonna 1**, il **codice 1** se in questo rigo sono evidenziati i dati relativi al versamento Irap a titolo di saldo, oppure il **codice 2** se in questo rigo sono evidenziati i dati relativi al versamento Irap a titolo di acconto;
- nelle **colonne 2 e 3**, la data di inizio e fine del periodo d'imposta cui si riferisce l'Irap versata a saldo (nel caso in cui in colonna 1 di questo rigo sia indicato il codice 1) o in acconto (nel caso in cui in colonna 1 di questo rigo sia indicato il codice 2);
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto Irap, versata a saldo (nel caso in cui in colonna 1 di questo rigo sia indicato il codice 1) o in acconto (nel caso in cui in colonna 1 di questo rigo sia indicato il codice 2), con riferimento al periodo d'imposta di cui alle colonne 2 e 3 di questo rigo e ricompresa nella colonna 1 del rigo R13;
- in **colonna 5**, la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto Irap, sostenute nel periodo d'imposta di cui alle colonne 2 e 3 di questo rigo.

La somma degli importi riportati nella colonna 4 di tutti i righe della presente sezione deve essere pari all'importo di cui a colonna 1 del rigo R13.

Nel caso in cui sia necessario compilare più di cinque righe della sezione II, occorre compilare due o più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del presente quadro. In questo caso, la sezione I dei moduli successivi va compilata esclusivamente con riferimento alle colonne 1 e 2 del rigo R11, indicando la data di inizio e fine del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati i versamenti Irap a saldo e/o in acconto.

CASI PARTICOLARI**Consolidato nazionale**

Per i soggetti che nel periodo d'imposta di riferimento avevano partecipato al consolidato nazionale (artt. 117 e seguenti del Tuir), legittimata alla presentazione dell'istanza di rimborso è la consolidante, sulla base degli imponibili Ires dei singoli soggetti partecipanti, rideterminati per effetto della deduzione dell'Irap. A questo fine, anche le società consolidate che rideterminano il reddito (o la perdita) ai sensi della disposizione in commento presentano il modello in esame, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare.

Al riguardo, si precisa che per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto per il gruppo è opportuno che le istanze dei singoli soggetti partecipanti al consolidato siano presentate non oltre la data di presentazione dell'istanza relativa al consolidato nazionale.

Nell'ipotesi in cui la consolidata o la consolidante intenda chiedere a rimborso la maggiore addizionale all'Ires, cosiddetta "Robin tax", versata (oppure il maggior credito) per il periodo d'imposta di riferimento, l'importo chiesto a rimborso va indicato nell'istanza presentata individualmente

dalla società partecipante alla *fiscal unit* assoggettata alla predetta addizionale (questa precisazione vale anche nel caso in cui debbano essere evidenziate maggiori perdite riportabili ai fini dell'addizionale medesima).

Le istanze devono essere compilate secondo le istruzioni generali precedentemente illustrate, con le seguenti particolarità.

Consolidante

Presenta:

- un'istanza dove indicare i dati relativi all'ente o società consolidante per la quale è rideterminato il reddito (o la perdita) originariamente dichiarato, riportando nella **colonna 1 del rigo R12** il proprio codice fiscale. Non deve, invece, essere indicata nel rigo R15 l'Ires rideterminata. Resta fermo che nel caso in cui la consolidante debba procedere alla richiesta di rimborso relativamente ad annualità per le quali non era stata esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo, potranno essere compilati distinti moduli dove riportare i dati ai fini del rimborso, senza tuttavia compilare la casella 1 del rigo R12 e compilando il rigo R15;
- un'istanza dove riportare i dati relativi al consolidato, al fine di evidenziare la minore Ires di gruppo (o il maggior credito) e l'importo chiesto a rimborso. Dovrà, inoltre, essere barrata la **casella "Consolidato"** posta nel frontespizio. Con questa istanza, invece, non potrà essere chiesta a rimborso l'eventuale addizionale all'Ires, cosiddetta "Robin tax".

Consolidate

Presentano un'istanza dove indicare i dati relativi alla società consolidata per la quale è rideterminato il reddito (o la perdita) originariamente dichiarato, riportando nella colonna 1 del rigo R12 il codice fiscale della società consolidante. Non deve, invece, essere indicata nel rigo R15 l'Ires rideterminata.

Resta fermo che nel caso in cui la consolidata debba procedere alla richiesta di rimborso relativamente ad annualità per le quali non era stata esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo potranno essere compilati distinti moduli dove riportare i dati ai fini del rimborso, senza tuttavia compilare la casella 1 del rigo R12, e compilando il rigo R15.

Trasparenza fiscale

Per le società di persone e le associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, nonché per le società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir, la deduzione dalle imposte sui redditi dell'Irap versata è fatta dalla stessa società/associazione trasparente in sede di determinazione della base imponibile da imputare ai soci/associati.

In questa ipotesi, quindi, sarà la società/associazione trasparente a rideterminare il proprio reddito al netto dell'Irap versata mediante presentazione del presente modello, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare, e a comunicare ai propri soci/associati la quota di rispettiva spettanza, affinché ciascuno di questi, previa rideterminazione della propria base imponibile, possa presentare – ricorrendone i presupposti – istanza di rimborso della maggiore imposta assolta.

Al riguardo, si precisa che per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto è opportuno che l'istanza del soggetto trasparente sia presentata non oltre la data di presentazione dell'istanza del soggetto partecipante.

Le istanze devono, quindi, essere compilate secondo le istruzioni generali precedentemente illustrate, con le seguenti particolarità.

Soggetto partecipante

Il soggetto partecipante (socio, associato, etc.) compila la presente istanza anche tenendo conto del reddito (o della perdita) rideterminato ricevuto per trasparenza, avendo cura di indicare in **colonna 2 del rigo R12** il codice fiscale del soggetto partecipato (società di persone, associazione professionale, etc.).

Nell'ipotesi in cui i soggetti partecipati siano più di uno, occorre compilare più moduli dove indicare nel rigo R12, colonna 2, i relativi codici fiscali. Va riportata, inoltre, la data di inizio e fine del periodo d'imposta (rigo R11). Tutti i dati relativi alla determinazione del rimborso (eventuale Irap versata, minore imposta, etc.) vanno, invece, riportati solo nel primo modulo.

È possibile che il soggetto partecipante ricalcoli il proprio reddito non solo per tenere conto della perdita o del reddito rideterminato imputato per trasparenza dalla società o associazione partecipata (o altro soggetto trasparente), ma anche in virtù di un versamento Irap effettuato autonomamente (es. impresa individuale che partecipa a una società trasparente). In questo caso, va compilato anche il rigo R13.

Soggetto trasparente

Il soggetto trasparente (società di persone, associazione professionale, etc.) compila l'istanza avendo cura di barrare la **casella 3 del rigo R12**. Non deve, invece, essere indicata nel rigo R15

l'imposta sul reddito rideterminata (tranne i casi di impresa familiare e di Trust misto).

Nel caso in cui il soggetto trasparente partecipi a sua volta a un altro soggetto trasparente, oltre a barrare la casella 3 del rigo R12, deve essere compilata anche la colonna 2 del medesimo rigo secondo le istruzioni riportate al paragrafo precedente.

Resta fermo che nel caso in cui il soggetto "trasparente" debba procedere alla richiesta di rimborso relativamente ad annualità diverse da quelle per le quali vigeva un regime di trasparenza fiscale potranno essere compilati distinti moduli dove riportare i dati ai fini del rimborso, senza tuttavia barrare la casella 3 del rigo R12 e compilando i rigi da R15 a R17, se presenti.

Le istruzioni sopra fornite valgono anche negli altri casi assimilati alla trasparenza fiscale quali, ad esempio, il Trust trasparente, l'azienda coniugale o l'impresa familiare.

Nell'ipotesi di impresa familiare o di Trust misto, i soggetti possono presentare l'istanza evidenziando un importo rimborsabile dal momento che gli stessi sono assoggettati a Irpef/Ires.

Operazioni straordinarie

Nell'ipotesi di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto dante causa (es. incorporazione), al fine di evidenziare le maggiori perdite rideterminate relative a tale soggetto e maturate in un periodo d'imposta in cui lo stesso non si era ancora estinto a seguito dell'operazione stessa, deve essere presentata a cura del soggetto avente causa (es. incorporante) un'autonoma istanza per conto del soggetto estinto.

Queste maggiori perdite, qualora trasferite al soggetto avente causa, possono essere da questo utilizzate per la richiesta di rimborso ai sensi del comma 1-quater sopra citato mediante apposita istanza oppure, in caso di mancato utilizzo ai predetti fini, a riduzione del reddito nella prima dichiarazione utile.

Nel caso in cui la società per la quale sono rideterminate maggiori perdite risulti estinta a seguito di scissione totale e dette maggiori perdite siano attribuite (art. 173 del Tuir), alle società beneficiarie, queste ultime, al fine del riconoscimento di tali maggiori perdite, sono tenute ciascuna a presentare un'istanza per conto del soggetto estinto, evidenziando i dati relativi ai periodi d'imposta nei quali le maggiori perdite sono maturate. A questo fine, il modello va compilato secondo le istruzioni precedentemente fornite, con le seguenti particolarità:

- nel frontespizio vanno indicati i dati della società scissa e nel campo "Codice fiscale società", nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza", il codice fiscale della beneficiaria che presenta l'istanza;
- nel rigo R14, va indicato l'intero importo della maggiore perdita rideterminata della società scissa. In caso di scissione parziale, invece, l'istanza è presentata, direttamente dalla società scissa avendo cura di indicare nel rigo R14 l'intero importo della maggiore perdita rideterminata comprensiva della quota eventualmente attribuita alle beneficiarie.

ALLEGATO B

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l'istanza di rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (articolo 2, comma 1-quater, Decreto legge n. 201/2011).

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI AL MODELLO PER L'ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO (ARTICOLO 2, COMMA 1-QUATER, DECRETO LEGGE N. 201/2011).

AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla Istanza di rimborso da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la **trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati ad una funzione di controllo di correttezza formale.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite dal decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Si precisa che una istanza da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartata.

CONTENUTO DELLA FORNITURA

Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica della istanza sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati della istanza;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni modello di istanza presenza di un unico record di tipo "B";
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle istanze da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, avendo cura che i dati relativi a ciascuna istanza siano contenuti nella stessa fornitura.

La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella Tabella 1.

Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella seguente modalità "00045".

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della istanza un allineamento dei campi ovvero una formattazione difformi da quelli previsti nella precedente tabella.

Si precisa che nella Tabella 1 è presente l'elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	Sinistra con 5 spazi a destra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
DT	Data (formato GGMMAAAA) non può essere superiore alla data corrente	Zero		'05051998'
DN	Data (formato GGMMAAAA)	Zero		'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	'001234' '123456'
PN	Sigla delle province italiane, sigla delle ex province italiane di Fiume (FU), Pola (PL), (Zara) ZA e sigla "EE" o "spazio" per i paesi esteri (ad esempio provincia di nascita).	Spazio		'BO'
PR	Sigla delle province italiane (ad esempio provincia di residenza).	Spazio		'BO'
PE	Sigla automobilistica delle province italiane e sigla "EE" o "spazio" per i paesi esteri (ad esempio provincia della sede legale).	Spazio		'BO'
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero		'1'
PC	Percentuale e aliquota con 2 cifre decimali	Zero	Se il campo è valorizzato, la virgola deve occupare sempre la quarta posizione dei 6 caratteri disponibili con eventuale riempimento a destra ed a sinistra di zeri non significativi	'100,00' '033,33' '000000'
QU	Campo numerico con 2 cifre decimali.	Zero	Se il campo è valorizzato, la virgola deve occupare sempre la ottava posizione dei 10 caratteri disponibili con eventuale riempimento a destra ed a sinistra di zeri non significativi	'0005567,00' '0152733,33' '0000000000'

Tabella 1

Regole generali.

Codici fiscali

Il codice fiscale del contribuente, del rappresentante e dell'intermediario incaricato alla trasmissione telematica della istanza **devono essere formalmente corretti e devono essere registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della istanza in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.**

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento della istanza trasmessa in via telematica, lo scarto della stessa.

Altri dati

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record "A", "B", e "Z".

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "IRI12"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Dichiarazione su più invii					
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"						
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi	Valori
			Lunghezza	Formato		
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"	
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della istanza in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle istanze trasmesse in via telematica, lo scarto della istanza	
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1	
4	Filler	26	1	AN		
5	Filler	27	27	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione dell' istanza	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN		
8	Filler	90	1	AN		
Dati del Frontespizio						
9	Consolidato	91	1	CB	Non può essere compilato se assente il campo 19 del record B	
Istanza correttiva nei termini						
10	Protocollo assegnato dal Servizio telematico all' Istanza già inviata che si intende correggere - Identificativo dell'invio	92	17	NU	Dato obbligatorio in presenza del campo 12. La Data del protocollo deve essere uguale o superiore al 18/01/2013. Non può essere successiva alla data di sistema	
11	Protocollo assegnato dal Servizio telematico all' Istanza già inviata che si intende correggere - Progressivo Istanza	109	6	NU	Dato obbligatorio in presenza del campo 10	
12	Correttiva nei termini	115	1	CB	Dato obbligatorio in presenza del campo 10.	
Persone Fisiche						
La sezione è alternativa alla sezione Soggetti diversi dalla persone fisiche						
13	Cognome	116	24	AN	Dato obbligatorio	
14	Nome	140	20	AN	Dato obbligatorio	
15	Sesso	160	1	AN	Dato obbligatorio. Vale 'M' o 'F'.	
16	Data di nascita	161	8	DT	Dato obbligatorio	
17	Comune o Stato estero di nascita	169	40	AN	Dato obbligatorio	
18	Provincia di nascita	209	2	PN		
Soggetti diversi dalle persone fisiche						
La sezione è alternativa alla sezione Persone fisiche						
19	Denominazione	211	60	AN	Dato obbligatorio	

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi	Valori
			Lunghezza	Formato		
20	Natura giuridica	271	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 44 e da 50 a 58	
21	Filler	273	8	AN		
Soggetti non residenti						
22	Stato estero di residenza	281	24	AN		
23	Codice stato estero	305	3	NU	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri" riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale.	
24	Codice di identificazione Fiscale estero	308	20	AN		
Dati relativi al rappresentante firmatario dell' istanza.						
La sezione è obbligatoria per i Soggetti diversi dalle persone fisiche						
25	Codice fiscale del firmatario	328	16	CF	Dato obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della istanza in fase di accettazione. In caso di soggetti diversi da persone fisiche in Anagrafe tributaria il rappresentante firmatario deve risultare effettivamente il rappresentante della società.	
26	Codice carica	344	2	NU	Il dato è obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione. Vale 1, 3, 5, 6, 8 e - 2, 7, 11 se presente il campo 13, - 4, 9, 14, 15 se presente il campo 19	
27	Codice fiscale società	346	11	CN		
28	Cognome	357	24	AN	Dato obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione.	
29	Nome	381	20	AN	Dato obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione.	
30	Sesso	401	1	AN	Dato obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione.	
31	Data di nascita	402	8	DT	Dato obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione.	
32	Comune o stato estero di nascita	410	40	AN	Dato obbligatorio se presente almeno un dato nella sezione.	
33	Sigla della provincia di nascita	450	2	PN		
Recapiti						
34	Telefono	452	12	AN	Il dato deve essere numerico.	
35	Cellulare	464	12	AN	Il dato deve essere numerico.	
36	Fax	476	12	AN	Il dato deve essere numerico.	
37	Indirizzo di posta elettronica	488	50	AN		

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi	Valori
			Lunghezza	Formato		
Sottoscrizione						
38	Firma	538	1	CB	Dato obbligatorio	
Impegno alla presentazione telematica						
39	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	539	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della istanza in fase di accettazione	
40	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	555	5	NU		
41	Data dell'impegno	560	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.	
42	Firma dell'intermediario	568	1	CB	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.	
43	Filler	569	1259	AN		
44	Filler	1828	16	AN		
Spazio riservato al Servizio telematico						
45	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
46	Filler	1864	34	AN		
Ultimi caratteri di controllo						
47	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"	
48	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')	

RECORD DI TIPO "C" :						
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)						
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
			Lunghezza	Formato		
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"	
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre	
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio utente	54	20	AN		
7	Identificativo produttore software	74	16	AN		
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)						
Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
QUADRO RI - Determinazione dell'importo rimborsabile						
SEZIONE I - Determinazione del rimborso						
<p>Tutti i campi della sezione I ad eccezione di RI001001, RI001002, RI002002, RI005001, RI005002, RI005003, RI005004, RI005005 e RI005006 in caso di presenza di più moduli con la stessa data di inizio e fine periodo di imposta (campi RI001001 e RI001002) devono essere presenti esclusivamente sul primo di essi</p> <p>I controlli indicati si riferiscono pertanto esclusivamente al primo dei moduli con la stessa data di inizio e di fine periodo di imposta. Nei moduli successivi devono essere presenti i campi RI001001, RI001002 ed, in assenza dei dati della sezione II, di almeno uno dei campi RI002002 e RI005006</p> <p>In ciascun modulo deve essere presente almeno un valore oltre alle date di inizio e di fine periodo di imposta</p>						
RI001001	Data inizio periodo d'imposta	DT			Dato obbligatorio	
RI001002	Data fine periodo d'imposta	DT			Dato obbligatorio. Deve essere successiva alla data indicata nel campo RI001001 Deve essere inferiore a 31/12/2012	
RI001003	Istanza già presentata al 02/03/2012	DT			Non può essere superiore a 02/03/2012	
RI001004	Istanza telematica	CB				
RI001005	Correttiva nei termini	CB			Dato obbligatorio in almeno un modulo in presenza del campo 10 del record B Non può essere presente in assenza del campo 12 del record B	
RI002001	Codice fiscale consolidante	CN			Non può essere compilato in presenza del campo 9 del record B. Non può essere compilato in assenza del campo 19 del record B.	
RI002002	Codice fiscale partecipata/impresa familiare	CF			Non può essere compilato se risulta compilato il campo 9 del record B	
RI002003	Soggetto trasparente	CB			Non può essere compilato se risulta compilato il campo 9 del record B. Non può essere compilato se risulta compilato il rigo RI002001.	

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
RI003001	Irap deducibile - Versamenti Irap	NP			Deve essere uguale alla somma degli importi indicati in colonna 4 della sezione II di tutti i moduli per i quali la data di inizio e fine periodo d'imposta (campi RI001001 e RI001002) sono uguali Il campo è obbligatorio sul primo modulo se assenti contemporaneamente RI002002, RI005001 e il campo 9 del record B	
RI003002	Irap deducibile - Irap dedotta art 6 D.L. 185/08	NP				
RI003003	Irap deducibile - Irap deducibile	NP			Deve essere uguale alla seguente differenza: RI003001 - RI003002, se positiva altrimenti vale zero	
RI004001	Maggiore perdita rideterminata - Perdita d'impresa	NP			Non può essere presente se assenti contemporaneamente RI003003, RI002002 e il campo 9 del Record B	
RI004002	Maggiore perdita rideterminata - Perdita di lavoro autonomo	NP			Non può essere compilato se risulta compilato il campo 9 del record B Non può essere presente se assenti contemporaneamente RI003003 e RI002002	
RI004003	Maggiore perdita rideterminata - Perdita "Robin Tax"	NP			Non può essere compilato se risulta compilato il campo 9 o 13 del record B Non può essere presente se assenti contemporaneamente RI003003 e RI002002	
RI005001	Perdite	CB				
RI005002	Casi particolari	N1			Vale 1, 2 o 3. Se risulta compilato il campo 13 del record B non può assumere il valore 2. Se risulta compilato il campo 19 del record B non può assumere il valore 1. Non può essere presente se compilato il campo 9 del record B	
RI005003	Imposta a debito rideterminata	NP			I due campi sono alternativi. Se presenti più moduli con la stessa data di inizio e fine periodo di imposta (campi RI001001 e RI001002) gli importi possono essere presenti anche sui moduli successivi al primo solo se compilata la casella RI005002	
RI005004	Imposta a credito rideterminata	NP				
RI005005	Imposta sul reddito - Crediti di imposta	NU				

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
RI005006	Imposta sul reddito - Rimborso	NP			<p>In assenza dei campi RI006003 e RI007003 il dato è obbligatorio se presenti RI005001 o RI005002 oppure se assenti il rigo RI2 ed il rigo RI4</p> <p>Se presenti più moduli con la stessa data di inizio e fine periodo di imposta (campi RI001001 e RI001002) può essere presente anche sui moduli successivi al primo solo se compilata la casella RI005002</p> <p>Se presenti RI005003 o RI005004 o RI005005 il campo è obbligatorio. Il campo non può essere inferiore a RI005005, se RI005005 è positivo. Non può essere presente se assenti contemporaneamente RI003003, RI002002, RI005001 e il campo 9 del Record B</p>	
RI006001	Addizionale regionale a debito rideterminata	NP			<p>I due campi sono alternativi. Non possono essere presenti se risulta compilato il campo 19 del record B.</p>	
RI006002	Addizionale regionale a credito rideterminata	NP				
RI006003	Addizionale regionale - Rimborso	NP			<p>Non può essere presente se risulta compilato il campo 19 del record B. Se presenti RI006001 o RI006002 il campo è obbligatorio</p> <p>Non può essere presente se assenti contemporaneamente RI003003, RI002002 e RI005001</p>	
RI007001	Addizionale comunale a debito rideterminata	NP			<p>I due campi sono alternativi. Non possono essere presenti se risulta compilato il campo 19 del record B.</p>	
RI007002	Addizionale comunale a credito rideterminata	NP				
RI007003	Addizionale comunale - Rimborso	NP			<p>Non può essere presente se risulta compilato il campo 19 del record B. Se presenti RI007001 o RI007002 il campo è obbligatorio</p> <p>Non può essere presente se assenti contemporaneamente RI003003, RI002002 e RI005001</p>	

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
SEZIONE II - Versamenti Irap e spese per il personale						
In tutti i moduli per i quali la data di inizio e fine periodo d'imposta (campi RI001001 e RI001002) sono uguali non può essere presente più di un rigo con valori uguali indicati nelle colonne 1, 2 e 3						
Se presente il campo 9 del record B tutti i campi della sezione II non possono essere valorizzati						
I controlli indicati per il rigo RI8 si intendono validi anche per i righi da RI9 a RI12						
RI008001	Saldo/acconto	N1	Vale 1 o 2		Dato obbligatorio se compilato il rigo	
RI008002	Data inizio periodo d'imposta	DT			Dato obbligatorio se compilato il rigo	
RI008003	Data fine periodo d'imposta	DT			Dato obbligatorio se compilato il rigo. Deve essere successiva alla data indicata nel campo RI008002. Non può essere superiore o uguale a RI001001 se RI008001 assume valore 1. Non può essere superiore a RI001002	
RI008004	Versamento Irap	NP			Dato obbligatorio se compilato il rigo	
RI008005	Spese per il personale	NP			Dato obbligatorio se compilato il rigo. Non può essere inferiore a RI008004	
RI009001	Saldo/acconto	N1	Vale 1 o 2			
RI009002	Data inizio periodo d'imposta	DT				
RI009003	Data fine periodo d'imposta	DT				
RI009004	Versamento Irap	NP				
RI009005	Spese per il personale	NP				
RI010001	Saldo/acconto	N1	Vale 1 o 2			
RI010002	Data inizio periodo d'imposta	DT				
RI010003	Data fine periodo d'imposta	DT				
RI010004	Versamento Irap	NP				
RI010005	Spese per il personale	NP				
RI011001	Saldo/acconto	N1	Vale 1 o 2			
RI011002	Data inizio periodo d'imposta	DT				
RI011003	Data fine periodo d'imposta	DT				
RI011004	Versamento Irap	NP				
RI011005	Spese per il personale	NP				
RI012001	Saldo/acconto	N1	Vale 1 o 2			
RI012002	Data inizio periodo d'imposta	DT				
RI012003	Data fine periodo d'imposta	DT				
RI012004	Versamento Irap	NP				
RI012005	Spese per il personale	NP				
Ultimi tre caratteri di controllo						
8	Filler	1898	AN		Vale sempre "A"	
9	Filler	1899	AN		Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').	

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

ALLEGATO C

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

Data di apertura del canale telematico	Orario di apertura del canale telematico	Cluster di appartenenza	Regioni, province e comuni
venerdì, gennaio 18, 2013	ore 12,00	1	Marche
lunedì, gennaio 21, 2013	ore 12,00	2	Molise
	ore 12,00		Abruzzo
	ore 12,00		Calabria
	ore 12,00		Basilicata
mercoledì, gennaio 23, 2013	ore 12,00	3	Valle d'Aosta
	ore 12,00		Friuli Venezia Giulia
	ore 12,00		Provincia di Bolzano
	ore 12,00		Provincia di Trento
venerdì, febbraio 01, 2013	ore 12,00	4	Sardegna
	ore 12,00		Umbria
lunedì, febbraio 04, 2013	ore 12,00	5	Toscana PF
martedì, febbraio 05, 2013	ore 12,00	6	Toscana PNF
mercoledì, febbraio 06, 2013	ore 12,00	7	Liguria
giovedì, febbraio 07, 2013	ore 12,00	8	Puglia
venerdì, febbraio 08, 2013	ore 12,00	9	Piemonte PF
lunedì, febbraio 18, 2013	ore 12,00	10	Piemonte PNF
martedì, febbraio 19, 2013	ore 12,00	11	Sicilia
mercoledì, febbraio 20, 2013	ore 12,00	12	Emilia Romagna PF esclusa la provincia di Bologna
giovedì, febbraio 21, 2013	ore 12,00	13	Emilia Romagna PNF esclusa la provincia di Bologna
venerdì, febbraio 22, 2013	ore 12,00	14	Provincia di Bologna
lunedì, febbraio 25, 2013	ore 12,00	15	Veneto PF
martedì, febbraio 26, 2013	ore 12,00	16	Veneto PNF escluse le provincie di Verona, Vicenza e Treviso
mercoledì, febbraio 27, 2013	ore 12,00	17	PNF delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso
lunedì, marzo 04, 2013	ore 12,00	18	Lazio esclusa la provincia di Roma
martedì, marzo 05, 2013	ore 12,00	19	Provincia di Roma PF
mercoledì, marzo 06, 2013	ore 12,00	20	Provincia di Roma PNF
giovedì, marzo 07, 2013	ore 12,00	21	Campania PF
venerdì, marzo 08, 2013	ore 12,00	22	Campania PNF
lunedì, marzo 11, 2013	ore 12,00	23	Province di Varese, Como e Monza e della Brianza
martedì, marzo 12, 2013	ore 12,00	24	Comune di Milano
mercoledì, marzo 13, 2013	ore 12,00	25	Province di Lodi, Pavia e Milano, escluso il comune di Milano
giovedì, marzo 14, 2013	ore 12,00	26	Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
venerdì, marzo 15, 2013	ore 12,00	27	Province di Brescia, Cremona e Mantova

Legenda

PF persone fisiche

PNF soggetti diversi dalle persone fisiche

Dove non espressamente indicata la categoria si intendono tutti i soggetti (PF e PNF)